

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO NOLEGGIO EROGATORI DI ACQUA A RETE IDRICA E DEL RELATIVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SANIFICAZIONE, DA DESTINARE AL PALAZZO DELLA REGIONE PIEMONTE.

CIG BB868288CC

Con la presente scrittura privata da valersi per entrambe le parti ad ogni migliore effetto di ragione e di legge

tra

Regione Piemonte, con sede in Torino, piazza Piemonte, 1 (C.F. 80087670016), in persona del Dott. Franco Caporale, Dirigente pro tempore del settore "Servizi interni e benessere organizzativo del Palazzo Unico" in forza della DGR di nomina n. 49-1173/2025 del 26.05.2025, in qualità di Responsabile Unico del Progetto - RUP, autorizzato alla stipula del presente atto, di seguito denominato Amministrazione

e

_____ con sede legale in _____ n. _____, CAP _____ - _____ (P.IVA/C.F. _____), in persona di _____ nato a _____ il _____procura del _____, Repertorio n._____, a firma del Notaio _____, di seguito denominato Fornitore.

PREMESSO CHE

- a seguito della determinazione dirigenziale n. 346VA1115V/2026 del 29.04.2026 è stato pubblicato l'avviso di indagine di mercato n. 6295081 rivolta ad operatori economici in possesso dell'iscrizione al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA ed abilitati al bando "Servizi di gestione distributori automatici" attivo sul MEPA - Cpv 42933000-5 (distributori automatici) – Cpv 42968100-0 (distributori di bevande);
- entro lo scadere del termine indicato nell'avviso di indagine (27.05.2026) sono pervenute diverse manifestazioni di interesse, il cui elenco è presente nella piattaforma MePA e agli atti del settore scrivente;

- con determinazione dirigenziale n. _____ del _____ è stata adottata la decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di noleggio di erogatori di acqua a rete idrica e del relativo servizio di manutenzione e sanificazione, da destinare al Palazzo della Regione Piemonte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett e), tramite l'attivazione di una procedura negoziata senza pubblicazione di bando, per la durata di 48 mesi dalla data di avvio del servizio e si disponeva congiuntamente l'approvazione della relativa documentazione;
- la procedura di affidamento si è svolta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA - portale www.acquistinretepa.it di Consip, utilizzando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- l'Amministrazione ha effettuato, con esito positivo, il possesso dei requisiti dichiarati dal Fornitore in sede di gara, nonché le verifiche antimafia;
- con determinazione dirigenziale n. _____ del ___/___/2026, a seguito dell'espletamento della suddetta procedura e come da verbali conservati agli atti, il servizio in oggetto è stato aggiudicato all'impresa " _____ " per l'importo contrattuale di € _____ (in lettere _____) di cui € _____ per costi della manodopera ed € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al _____ %;
- con la determinazione dirigenziale n. _____ del ___/___/2026 è stato assunto il relativo impegno di spesa e si è disposto di procedere alla stipula del contratto per l'affidamento del servizio di noleggio di erogatori di acqua a rete idrica e del relativo servizio di manutenzione e sanificazione, da destinare al Palazzo della Regione Piemonte, con la società _____;
- il Fornitore conviene che il contenuto del presente contratto e dei suoi allegati – ivi compreso il Capitolato tecnico come integrato dall'offerta tecnica con varianti migliorative, il Disciplinare, nonché l'offerta economica e temporale definiscono in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, il Fornitore ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Le parti hanno convenuto di sottoscrivere il presente contratto secondo i termini e le condizioni indicate di seguito.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Il rapporto contrattuale è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative, che il Fornitore dichiara di ben conoscere ed accettare:

- D.Lgs 36/2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della Legge 21 giugno 2022, n.78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", così come novellato dal successivo correttivo D.Lgs 209/2024;
- D.Lgs 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136
- L.190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione";
- le pattuizioni di cui al presente Contratto, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali reciproche;

- Codice civile e altre disposizioni normative in materia di contratto di diritto privato in quanto non regolate dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

2. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia, ora per allora, a promuovere eventuali azioni, ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse, il Capitolato Tecnico e i relativi allegati, il Disciplinare e i relativi allegati, l'Offerta tecnica, l'Offerta economica, le dichiarazioni e la documentazione presentate a corredo delle offerte, oltre che le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

ARTICOLO 3 – OGGETTO DEL SERVIZIO

1. Il presente Contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di noleggio di n. 45 erogatori di acqua a rete idrica (colonnine) e del relativo servizio di manutenzione e sanificazione presso la sede uffici della Regione Piemonte "Grattacielo Piemonte", sito in Torino – piazza Piemonte 1, articolato come di seguito indicato:

- n. 42 erogatori di acqua da destinare ai piani della Torre Uffici e della Corte;
- n. 3 erogatori di acqua da destinare all'area ristorazione.

2. Sono altresì previste:

- la ricarica delle bombole CO₂, stimate in 420 ricambi (non garantite);
- n. 60 analisi delle acque, di cui n. 45 controlli garantiti secondo il cronoprogramma concordato con l'Amministrazione.

3. Si rinvia a quanto previsto nel Capitolato Tecnico, in particolare agli artt. 2 e 5.

ARTICOLO 4 – DECORRENZA, DURATA ED OPZIONI A FAVORE DELL'AMMINISTRAZIONE

1. Il servizio di noleggio ha durata di **48 mesi** decorrenti dalla data dell'ultima installazione di ciascuna delle due tranche, come definite nel prospetto di seguito indicato e nel Capitolato Tecnico.

Tipologia erogatori	Prima tranche di installazione (dal 1 al 31 agosto 2026)	Seconda tranche di installazione (dal 1 al 16 ottobre 2026)	Totale
Piani uffici (Torre/Corte)	21	21	42
Area ristorazione/bar	2	1	3
Totale complessivo	23	22	45

2. Tutti gli erogatori, all'atto dell'installazione, sono **immediatamente pronti all'uso**, completi di ogni componente accessorio, sistemi di filtrazione e bombole di CO₂ cariche.

3. Al fine di consentire una transizione fluida e una corretta configurazione logistica dei locali, la fornitura e l'installazione degli erogatori avviene tenendo inoltre in considerazione le tempistiche di disinstallazione da parte dell'operatore uscente.

4. Sono previste le seguenti opzioni con carattere eventuale, attivabili a insindacabile discrezione dell'Amministrazione:

- **proroga tecnica (ex art. 120, commi 10 e 11 del D.Lgs. 36/2023 e smi):** l'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare il servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione della nuova procedura di gara, per un periodo massimo di 2 mesi, agli stessi patti e condizioni contrattuali;
- **quinto d'obbligo:** ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e smi, l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere variazioni delle prestazioni fino alla concorrenza di un quinto del valore del contratto. Tale opzione è computata per un importo pari al 10% del valore base di gara.

Ai sensi dell'art. 17, comma 9 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. è sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 94 e seguenti del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di ordine speciale previsti per la partecipazione alla procedura.

ARTICOLO 5 – IMPORTO , MODALITÀ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. L'importo del canone di noleggio e manutenzioni degli erogatori per 48 mesi offerto in sede di gara dall'Operatore Economico è di € _____ oltre IVA (22%) pari a € _____ per un totale complessivo del servizio di € _____.

Nel dettaglio l'offerta proposta è così suddivisa:

- Canone noleggio di n. 42 erogatori "piano uffici" - € _____ IVA esclusa;
- Canone noleggio di n. 3 erogatori "area ristorazione" - € _____ IVA esclusa;
- n. 420 Ricariche Bombole CO₂ da 4 kg - € _____ IVA esclusa;
- n. 60 Costo analisi acque - € _____ IVA esclusa.

2. Gli importi di cui sopra sono soggetti a scissione dei pagamenti dell'I.V.A. ai sensi dell'art. 17 ter del d.P.R. n. 633/1972.

3. Il pagamento del corrispettivo è effettuato trimestralmente a seguito dell'emissione della relativa fattura posticipata che specifica nel dettaglio le seguenti voci:

- **Canone noleggio del periodo di riferimento;**
- **numero ricarica bombole CO₂ sostituite;**
- **numero analisi acqua effettuate.**

4. La fattura, da trasmettere elettronicamente attraverso il Sistema di Interscambio – codice I.P.A. AX8DPY - riporta, il codice CIG BB868288CC, gli estremi della Determinazione Dirigenziale di affidamento del servizio e il codice IBAN del c/c bancario dedicato, indispensabile per il pagamento ai sensi dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014, come convertito con L. n. 89/2014 e viene intestata a: Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 – 10127 Torino C.F.: 80087670016.

5. In assenza degli elementi identificativi indicati, la fattura viene respinta.

6. Il pagamento del corrispettivo avviene entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione da parte dell'Amministrazione previa verifica della regolarità contributiva, tramite ottenimento del Documento Unico di Regolarità Contributiva – D.U.R.C. ai sensi della Legge n. 2/2009, nonché della verifica della regolare esecuzione delle attività.

7. Sull'importo delle fatture l'Operatore Economico applica la ritenuta di garanzia dello 0,5% ai sensi dell'art. 11 comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, che viene svincolata soltanto in sede di liquidazione finale.

ARTICOLO 6 REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora, ai sensi dell'art. 60 D. Lgs 36/2023, nel corso di esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento della variazione in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

ARTICOLO 7 – GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, il Fornitore costituisce, prima della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i e con le modalità indicate dall'art.106 del medesimo decreto, idonea garanzia definitiva di €. nella forma della emessa in data.....n. da valida fino a certificazione di regolare esecuzione definitiva.

2. La fideiussione bancaria/polizza assicurativa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, e l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Regione Piemonte.

3. La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore.

ARTICOLO 8 - OBBLIGHI DELLA REGIONE PIEMONTE

1. Regione Piemonte permette al Fornitore l'accesso ai locali per l'esecuzione del servizio oggetto del contratto negli orari di apertura del Grattacielo Piemonte dalle 8.00 alle 19.00; la necessità di accessi in altri orari sono da concordarsi previamente con RUP/DEC o delegato.

2. L'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio, forma il personale del Fornitore che accede al Grattacielo Piemonte per svolgere il servizio, mediante la cd. "Familiarizzazione" - parte sicurezza al fine di rendere tutti gli addetti del servizio competenti in caso di emergenza.

ARTICOLO 9- OBBLIGHI DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si attiene a tutte le norme illustrate nel presente contratto.

2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutti i servizi oggetto del Contratto e del Capitolato tecnico, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione.

3. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri di allestimento del servizio, manutenzione ordinaria e straordinaria, (con particolare riferimento a quanto previsto all'art. 2, punto c.2 del capitolato),

pulizia, gestione e vigilanza, disinstallazione degli erogatori, rimozione e ritiro al termine dell'affidamento.

4. Il servizio viene eseguito senza interferire con le altre attività svolte nella sede regionale, modalità e tempi di svolgimento vengono concordati con il RUP o suo delegato.

5. Il Fornitore è direttamente responsabile dell'inosservanza delle clausole contrattuali anche se questa dovesse derivare dall'attività del proprio personale dipendente o del sub-appaltatore.

6. Il Fornitore risponde direttamente dei danni alle persone, alle cose o all'ambiente comunque provocati nell'esecuzione dell'appalto che possano derivare da fatto proprio, dal personale o da chiunque chiamato a collaborare.

7. Il Fornitore si fa carico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, di tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

8. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore come le spese derivanti dalla gestione del servizio. Tali modifiche, se rese necessarie per l'adempimento a norme di legge, non potranno essere negate.

9. Il Fornitore si impegna ad utilizzare, per l'esecuzione del presente contratto, personale abilitato ai sensi di legge e munito di preparazione professionale. A tal fine si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere, nonché sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale.

10. Il Fornitore garantisce che la fornitura e le attività di manutenzione siano conformi alla normativa vigente al momento della stipula e per tutta la durata del rapporto contrattuale. Di seguito alcuni riferimenti specifici:

- D.Lgs. 18/2023 (e successive modifiche/integrazioni): attuazione della Direttiva (UE) 2020/2184 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- MOCA (Materiali e Oggetti a Contatto con gli Alimenti): rispetto del Regolamento (CE) 1935/2004 e del Regolamento (CE) 2023/2006;
- D.M. 25/2012: disposizioni tecniche sulle apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano;
- Criteri Ambientali Minimi (CAM): rispetto dei requisiti di cui al D.M. 09/04/2025 – "Aggiornamento dei Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili, di cui al decreto 6 novembre 2023".

11. Si precisa che l'elencazione sopra indicata non è da considerarsi a titolo esaustivo e resta responsabilità esclusiva del Fornitore conformarsi e rispettare integralmente tutta la normativa inerente il settore di riferimento. Nello specifico:

- **monitoraggio normativo:** il Fornitore ha l'obbligo di tenersi costantemente aggiornato sull'evoluzione del quadro normativo, ivi incluse eventuali nuovi Regolamenti/Direttive UE, leggi nazionali, decreti ministeriali o regolamenti tecnici ecc... che dovessero intervenire durante l'esecuzione del contratto;
- **adeguamento tecnologico:** qualora nuove disposizioni impongano standard superiori o modifiche alle apparecchiature, il Fornitore dovrà provvedere all'adeguamento o alla

sostituzione degli erogatori a propria cura e spese, senza poter avanzare pretese economiche verso l'Amministrazione;

- **esonero di responsabilità:** l'Amministrazione si intende totalmente esonerata da qualsiasi responsabilità civile o penale derivante dalla mancata osservanza, da parte del Fornitore, delle norme vigenti o sopravvenute. L'Aggiudicatario resta l'unico responsabile della salubrità del prodotto distribuito e della sicurezza degli apparati a noleggio.

12. Il Fornitore al termine del contratto si impegna, a propria cura e spese, a disinstallare gli erogatori entro i tempi definiti in accordo con il RUP/DEC o suo delegato e, comunque, non oltre 15 giorni solari dalla data di scadenza del noleggio (a seconda della tranches di installazione) o dalla data di recesso del contratto.

13. Il Fornitore si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo, ogni modificazione e/o integrazione relativa a:

- possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94, 95 e 96 del D. Lgs. 36/2023;
- possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 D. Lgs. 36/2023 e, in particolare, dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- informazioni e dati relativi alla iscrizione al Registro delle Imprese fornite con la dichiarazione sostitutiva in sede di partecipazione alla procedura.

ARTICOLO 10 - VERIFICHE DI CONFORMITÀ

1. Il Responsabile Unico del Progetto – RUP è il Dott. Franco Caporale, Dirigente pro-tempore del Settore A1115A Servizi Interni e Benessere Organizzativo Palazzo Unico in forza della D.G.R. n. 49 -1173/2025 del 26.05.2025, autorizzato alla stipula del presente atto.

2. Il RUP può avvalersi di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto – DEC, di direttori operativi, ispettori di cantiere e personale di supporto al RUP.

3. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto – DEC è

4. Il RUP/DEC controlla l'esecuzione del contratto ed effettua le verifiche previste nel capitolato di gara.

5. I nominativi sopra indicati vengono comunicati dal RUP/DEC al Fornitore a seguito dell'aggiudicazione.

6. L'Amministrazione procede, in caso di esito positivo dei controlli e delle verifiche, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 e smi, all'emissione della verifica di conformità.

ARTICOLO 11 - TUTELA DEI LAVORATORI E REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

1. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. In caso di inadempienza contributiva Regione effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Impresa per l'esecuzione del servizio, nei modi, termini e misura di cui all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs. 36/2023 e smi. Ai sensi del citato articolo sarà in ogni caso operata, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, una ritenuta dello 0,50%; le ritenute vengono svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte di Regione del certificato di verifica di conformità.

2. Il Fornitore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove si svolge il servizio. Lo stesso dichiara di essere perfettamente informato sulle disposizioni di cui al D. Lgs 81/2008 e s.m.i. e s'impegna ad attenersi operando nel pieno rispetto di tale normativa, nel contempo manleva Regione da ogni responsabilità e pretesa che possa derivare dall'inosservanza, da parte dello stesso Fornitore e dei suoi dipendenti, della normativa in materia. Si rinvia inoltre al contenuto degli artt. 7.3 e 7.4 del Capitolato Tecnico.

3. Il Fornitore ha comunicato in sede di offerta che gli oneri aziendali relativi alla sicurezza, ammontano ad € _____.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il Fornitore, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti della Regione che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 12- RESPONSABILITÀ PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Si richiama integralmente quanto indicato nell'art. 12 del Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore ha sottoscritto la polizza assicurativa n. _____ del _____ presso _____.

3. Il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto si impegna, qualora nella polizza presentata dovessero intervenire variazioni che comportino una diminuzione delle garanzie prestate, a sottoscrivere altra polizza che rispecchi le condizioni assicurative presenti nella polizza accettata dall'Amministrazione alla sottoscrizione del contratto.

ARTICOLO 13- GESTIONE DEGLI INADEMPIMENTI E PENALI

In caso di mancata o di tardiva esecuzione di una prestazione contrattuale, l'Amministrazione è legittimata ad applicare al Fornitore, per qualsivoglia inadempimento in riferimento ad ogni singolo erogatore, una penale secondo la gravità dell'inadempimento medesimo.

L'applicazione delle penali tiene conto della seguente tabella:

INADEMPIMENTO	VALORE PENALE
Ritardata disinstallazione degli erogatori a fine servizio rif. art. 2 lettera a	<ul style="list-style-type: none">• € 20,00 al giorno per la prima infrazione;• € 30,00 al giorno per la seconda infrazione;• € 50,00 al giorno per dalla terza infrazione.
Malfunzionamento del sistema di gestione delle segnalazioni rif. Art. 2 lett. c1	€ 20,00 per ogni giorno di malfunzionamento
Ritardo nell'invio della reportistica rispetto alle tempistiche rif. art. 2 lettera c.1	€ 20,00 per ogni giorno di ritardo. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto
Ritardo dei tempi di intervento e ripristino, per ogni giorno, eccedenti i tempi specificati all'art. 2 lettera c.2 del presente Capitolato o come diversamente dichiarati nell'Offerta	<ul style="list-style-type: none">• al primo ritardo, € 10,00 per ogni giorno solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari;• al secondo ritardo, € 30,00 per ogni giorno

Tecnica	solare di ritardo, per un massimo di 15 gg solari. Oltre i 15 gg solari di ritardo l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto
Mancato rispetto di quanto indicato in materia di deposito rifiuti rif. art. 2 lettera d	<ul style="list-style-type: none"> • € 20,00 al giorno per la prima infrazione; • € 30,00 al giorno per la seconda infrazione; • € 50,00 al giorno per dalla terza infrazione.
Mancato rispetto del piano di campionamento dei controlli annuali sulla qualità dell'acqua erogata rif. art. 2 lettera e	€ 20,00 per ogni mancato controllo sulla qualità dell'acqua, previsto del piano di campionamento
Dotazione di attrezzature non conformi rispetto a quanto definito nel Capitolato Tecnico art. 2.1 e dotazione di automezzi come proposti nell'Offerta Tecnica	<ul style="list-style-type: none"> • € 20,00 alla prima infrazione; • € 30,00 alla seconda infrazione; • € 50,00 alla terza infrazione. Alla quarta infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.
Ritardata installazione degli erogatori ad inizio servizio rif. art. 3.1	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo
Accesso al Grattacielo Piemonte non conforme alle procedure indicate art. 7.2	<ul style="list-style-type: none"> • € 50,00 alla prima infrazione; • € 100,00 alla seconda infrazione; • € 150,00 alla terza infrazione. Alla quarta infrazione l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto.
Altre non conformità rispetto a quanto definito nel presente Capitolato Tecnico e a quanto proposto in Offerta Tecnica.	Commisurata all'inadempienza: da € 50,00 a € 500,00 a giudizio di Regione

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, come specificato nel Capitolato Tecnico, si considera ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nell'Offerta Tecnica; in tal caso la Regione applica al Fornitore le penali definite in precedenza sino al momento in cui i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14 – RECESSO UNILATERALE

1. La Regione Piemonte ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto con le modalità previste dall'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ARTICOLO 15- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo disposto quanto previsto dall'art. 122 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. e dall'art. 16 del Capitolato Tecnico, Regione Piemonte ha diritto di risolvere il Contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore mediante PEC, nei seguenti casi:

- revoca/decadenza/annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte dalle norme di legge vigenti in materia;
- esecuzione del servizio con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- reiterate violazioni, almeno 3 per lo stesso tipo di infrazione o almeno 3 in caso di infrazioni di diverse tipologie, degli obblighi contrattuali, intervenute nell'arco di 12 mesi, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte della Regione Piemonte;
- interruzione del servizio oltre i 10 gg solari, ad esclusione delle situazioni di causa di forza maggiore non debitamente comunicate alla Regione Piemonte;
- ritardo nell'avvio del servizio oltre i 15 gg solari;
- non conformità della polizza assicurativa;
- in caso di esclusione automatica o non automatica ai sensi degli art. 94-95 D. Lgs 36/2023 e s.m.i., a seguito dei controlli periodici;
- in caso di fallimento del Fornitore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- nei casi di cui all'art. 15 "Subappalto e cessione del Contratto" del presente Contratto;
- nei casi di cui all'art. 17 "Trasparenza e Anticorruzione" del presente Contratto;
- in caso di applicazione di penali per un importo superiore al 10 % del valore del contratto;
- esito negativo delle verifiche relative all'accertamento dell'inesistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 del D. Lgs. n. 159/2011 s.m.i. (cd. Codice Antimafia);
- nei casi previsti nel Capitolato Tecnico e secondo le modalità ivi riportate;
- nell'ipotesi in cui sia attivata da CONSIP o da SCR Piemonte Spa (centrale di committenza regionale) la convenzione relativa al presente servizio e si verifichino tutte le condizioni come previste dall'art. 1 della Legge n. 135/2012.

ARTICOLO 16 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Per il subappalto si richiama integralmente quanto definito nell'art. 10 del Disciplinare.
2. Le parti concordano che non è ammessa la cessione del contratto (art. 17 del Capitolato Tecnico).

ARTICOLO 17 - TRACCIABILITÀ

1. Il Fornitore assume, a pena di nullità assoluta del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i..
2. Il Fornitore comunica all'Amministrazione:
 - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della prestazione alla quale sono dedicati;
 - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
 - ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
3. Il Contratto si risolve di diritto ex art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla concessione in oggetto, siano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ARTICOLO 18 – TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

- dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente Contratto;
- dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con essa assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

3. Le parti si impegnano a garantire che i propri amministratori o sindaci, responsabili e dipendenti opereranno in conformità a tutte le leggi anticorruzione in vigore.

4. Il Fornitore si impegna a rispettare quanto previsto dal Codice di Comportamento adottato da Regione Piemonte.

ARTICOLO 19- RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Con la stipula del presente Contratto, il Fornitore individua nella persona di la figura di Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore quale referente unico nei confronti di Regione Piemonte. In caso di impossibilità del soggetto individuato il Fornitore fornisce un nominativo supplente e le tempistiche di sostituzione. Si rinvia, per quanto non indicato, al contenuto dell'art. 7.1 del Capitolato Tecnico.

2. Tutte le notifiche e comunicazioni dovute, ai sensi del presente contratto, vengono effettuate per iscritto tramite posta elettronica ordinaria/posta elettronica certificata ai seguenti dati di contatto del Responsabile nominato:

- Numero telefonico:
- Indirizzo email ordinaria:
- Indirizzo email certificata:

ARTICOLO 20 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

2. Si applica quanto previsto all'art. 18, comma 10, del Codice con riferimento all'imposta di bollo.

3. Il presente contratto si configura tra quelli previsti dall'art. 5 del D.P.R. n. 633/72, e sarà registrato in caso d'uso con spese a carico della parte che ne richiede la registrazione. L'imposta di bollo è a carico del Fornitore.

ARTICOLO 21 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente Contratto le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione del Contratto medesimo, si danno reciprocamente atto di aver preso visione e compreso, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - Regolamento generale protezione dei dati personali), tutte le informazioni riferite agli operatori economici e fornitori di lavori beni e servizi.

L'informativa inerente al trattamento dei dati del fornitore da parte della Regione Piemonte è pubblicata alla pagina <https://www.regione.piemonte.it/web/note-legali-privacy>.

ARTICOLO 22 - CONFLITTI DI INTERESSE

1. Le Parti dichiarano e garantiscono di aver predisposto apposite *policy* e procedure finalizzate a identificare, valutare, prevenire, gestire e mitigare potenziali conflitti di interesse nell'esecuzione del Contratto.

2. Ciascuna Parte si impegna espressamente ad informare prontamente l'altra in merito alla sopravvenienza di possibili conflitti di interesse al fine di concordare le modalità di gestione degli stessi, in applicazione delle *policy* e procedure richiamate al capoverso di cui sopra.

ARTICOLO 23 - FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie o vertenze inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto saranno decise in via esclusiva dal Foro di Torino.

2. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, per quanto non previsto in esso le parti fanno espresso rinvio a quanto previsto nelle disposizioni del codice civile applicabili.

3. Qualsiasi modifica al presente contratto potrà essere effettuata esclusivamente per iscritto ai sensi dell'art 18 comma 1, D. Lgs. 36/2023 e smi.

4. Qualora una clausola del presente Contratto risulti o diventi successivamente nulla, contraria o non eseguibile ai sensi della legge applicabile, non verrà inficiata o pregiudicata in alcun modo, la validità, la conformità alla legge o l'eseguibilità delle restanti previsioni. In ogni caso, ove ciò dovesse accadere, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede e, quindi, concordare i termini di una nuova clausola sostitutiva della previsione risultata nulla o non eseguibile, che risulti soddisfacente per entrambe e che consegua, per quanto possibile, il medesimo effetto commerciale.

5. Le clausole di cui agli artt. 4 (Decorrenza, durata ed opzioni a favore dell'Amministrazione), 8 (Obblighi del Fornitore) 12 (Gestione degli Inadempimenti e Penali), 13 (Recesso Unilaterale), 14 (Risoluzione del contratto), 20 (Spese contrattuali), 23 (Conflitti di interesse), 24 (Foro competente) del presente Contratto sono espressamente accettate con la sottoscrizione dell'atto mediante firma digitale ai sensi degli art. 1341, 1342 del c.c..

6. Il presente contratto è redatto in forma scritta e in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs 36/2023 e smi e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge.

Per il Fornitore
(Firma Digitale del Legale Rappresentate)

Per Regione Piemonte
Firma digitale Dirigente
Franco CAPORALE